

Seminario
Gli accordi stato/regione in materia di formazione

“Accordo Stato Regioni e Province Autonome del
22 Febbraio 2012 per l'applicazione dell'Art. 73
comma 5 del D.Lgs. 81/2008.”

Dott. Ing. Daniele Novelli

Obblighi del datore di lavoro - La formazione specifica (art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 D.Lgs. 81/2008)

- per le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, **prende le misure necessarie affinché** l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati **che abbiano ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati**
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevano una formazione, **informazione e addestramento** adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone

L'abilitazione degli operatori (art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 D.Lgs. 81/2008)

D.Lgs. 81/2008 – art. 73

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.



IDONEITA' PSICO-
FISICA

FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO

TITOLO ABILITANTE
(PATENTINO)

Per **abilitazione** si intende il riconoscimento legale della capacità di esercitare una professione o di svolgere una determinata attività o mansione (Devoto – Oli).

Oggetto dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012

- L'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012 costituisce attuazione dell'articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli **operatori, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008**, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione.

Soggetti obbligati

- Operatori

("il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro", art. 69 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008)

- Soggetti dell'art. 21 comma 1 D.Lgs. 81/2008

- Componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile
- Lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile
- Coltivatori diretti del fondo
- Soci delle società semplici operanti nel settore agricolo
- Artigiani e piccoli commercianti

... e i datori di lavoro utilizzatori?

Oggetto

- La formazione di seguito prevista, essendo **formazione specifica**, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
- La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi **minimi**.

Elenco delle attrezzature di lavoro

- a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili:
- b) Gru a torre
- c) Gru mobile
- d) Gru per autocarro
- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:
 - 1. Carrelli semoventi a braccio telescopico:
 - 2. Carrelli industriali semoventi
 - 3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi
- f) Trattori agricoli o forestali
- g) Macchine movimento terra:
 - 1. Escavatori idraulici, con massa operativa maggiore di 6000 kg.
 - 2. Escavatori a fune
 - 3. Pale cariatrici frontali, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
 - 4. Terne
 - 5. Autoribaltabile a cingoli, con massa operativa maggiore di 4500 kg.
- h) Pompa per calcestruzzo

Restano ferme le abilitazioni già previste dalle vigenti disposizioni legislative.

Es.: Protocollo di intesa 29/10/2009 [Accordo Anipa - Formedil](#) - abilitazione all'uso di macchine complesse utilizzate nella costruzione dei pozzi per acqua.

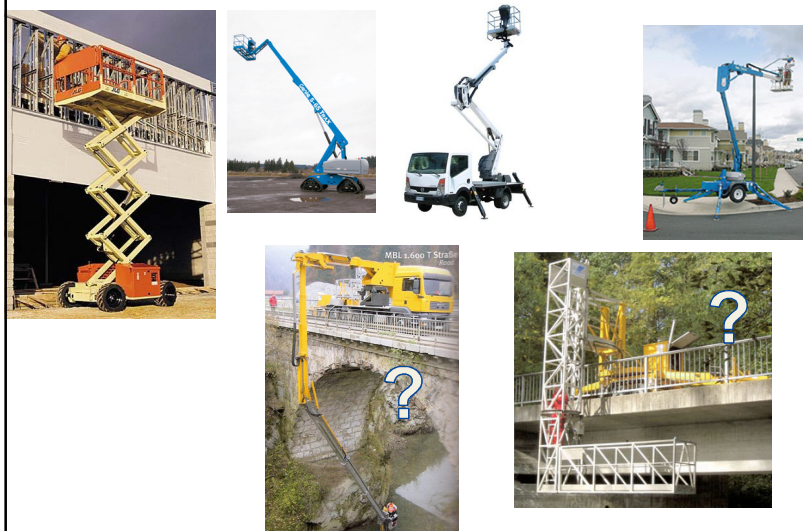
Le attrezzature di lavoro

- **Piattaforme di lavoro mobili elevabili:** macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.



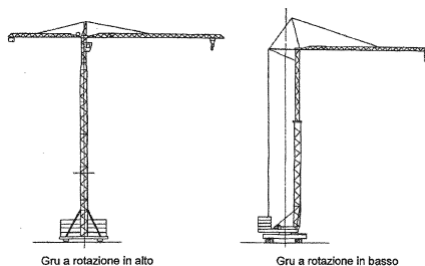
Definizione conforme a quella delle PLE nella norma UNI EN 280:2009 (salvo la limitazione a 2 m di quota)

Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Esempi



Le attrezzature di lavoro

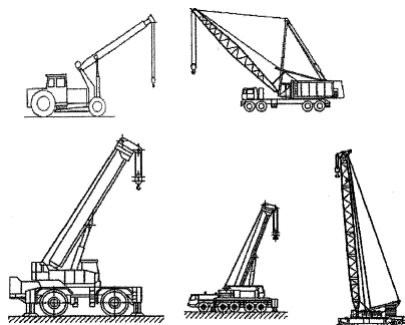
- **b) Gru a torre:** *gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro.*



Definizione conforme a quella della norma UNI EN 14439:2009

Le attrezzature di lavoro

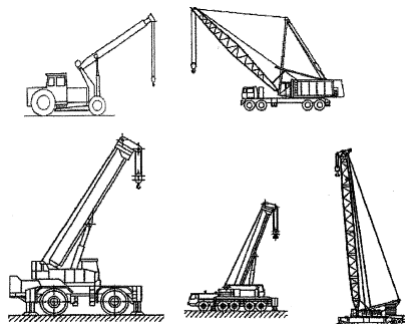
- **c) Gru mobile:** autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità.



Definizione conforme a quella della norma UNI EN 13000:2010

Le attrezzature di lavoro

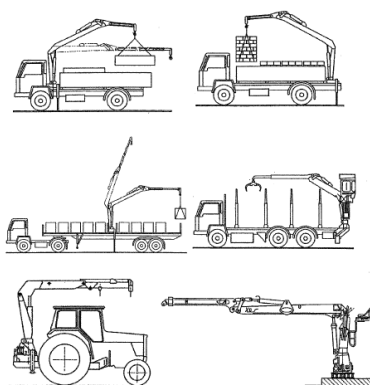
- **c) Gru mobile:** autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità.



Definizione conforme a quella della norma UNI EN 13000:2010

Le attrezzature di lavoro

- **d) Gru per autocarro:** gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattore o su una base fissa) ed è progettata per caricare e scaricare il veicolo.



Definizione conforme a quella della norma UNI EN 12999:2005

N.B.: La definizione data dalla norma UNI EN 12999:2011 è diversa:

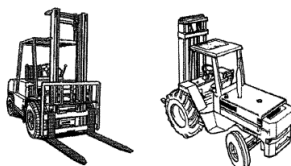
3.1.1 loader crane

powered crane comprising a column, which slews about a base, and a boom system which is attached on to the top of the column, usually fitted on a commercial vehicle (including trailer) with a significant residual load carrying capability, and being designed for loading and unloading the vehicle as well as for other duties as specified by the manufacturer in the operator's manual

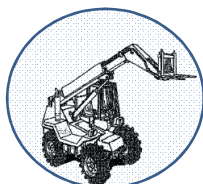
Le attrezzature di lavoro

- **e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:**

1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all'asse longitudinale del carrello.



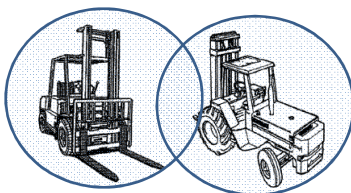
Definizione conforme a quella della norma UNI EN 1459:2010



Le attrezzature di lavoro

- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile.



Definizione tratta quella della norma UNI EN 1726-1:2004

1.2 Per carrello industriale semovente si intende qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore che si muove a piedi insieme al carrello o a bordo, su un sedile o una specifica pedana.

N.B.: Sono esclusi i carrelli con operatori in piedi su pedana

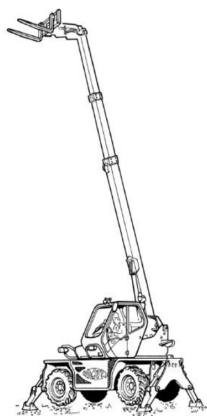
Carrelli industriali semoventi - Esempi



Le attrezzature di lavoro

- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo:

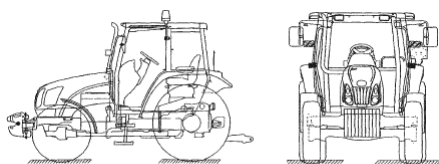
3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile.



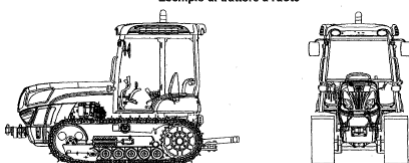
Definizione tratta da progetto di norma

Le attrezzature di lavoro

- f) **Trattori agricoli o forestali:** qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.



Esempio di trattore a ruote



Esempio di trattore a cingoli

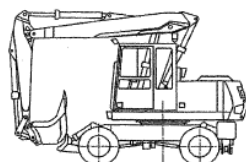
Definizione tratta dalla
Direttiva 2003/37/CE

Conseguenza: è soggetta ad
abilitazione la conduzione di
ogni tipologia di trattore
agricolo o forestale, di
qualsunque categoria

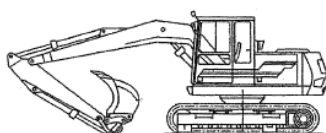
Le attrezzature di lavoro

- g) Macchine movimento terra:

1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaino o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg.



Esempio di escavatore a ruote



Esempio di escavatore a cingoli

Definizione tratta quella della norma UNI EN 474-5

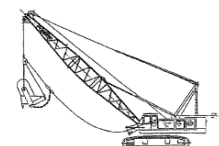
Per massa operativa si intende quella definita dalla ISO 6016:

3.2.1 operating mass (OM): *Mass of the base machine with equipment and empty attachment as specified by the manufacturer, and with the operator (75 kg), full fuel tank and all fluid systems at the levels specified by the manufacturer.*

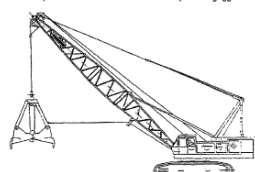
Le attrezzature di lavoro

- g) Macchine movimento terra:

2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360° e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaino frontale o una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali.



Esempio di escavatore a fune con benna per il dragaggio



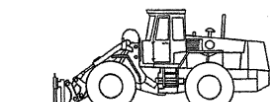
Esempio di escavatore a fune con benna mordente

Definizione tratta quella della norma UNI EN 474-12

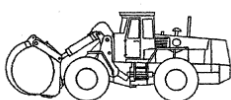
Le attrezzature di lavoro



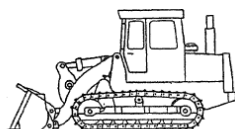
Esempio di caricatore a ruote



Esempio di caricatore a ruote con bracci a forca



Esempio di caricatore a ruote con pinza



Esempio di caricatore a cingoli

- g) Macchine movimento terra:

3. Pale caricatori frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg.

Definizione tratta quella della norma UNI EN 474-3

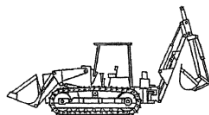
Per massa operativa si intende quella definita dalla ISO 6016:

3.2.1 operating mass (OM): *Mass of the base machine with equipment and empty attachment as specified by the manufacturer, and with the operator (75 kg), full fuel tank and all fluid systems at the levels specified by the manufacturer.*

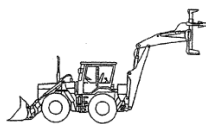
Le attrezzature di lavoro



Esempio di terra a ruote



Esempio di terra a cingoli



Esempio di terra con attrezzatura per la posa di pali



Esempio di terra con trivella

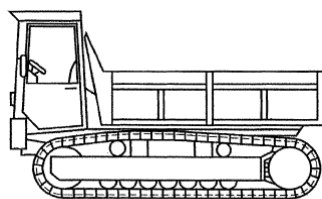
- g) Macchine movimento terra:

4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore.

Le attrezzature di lavoro

- g) Macchine movimento terra:

5. **Autoribaltabile a cingoli:** macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg



Esempio di autoribaltabile a cingoli

Definizione tratta quella della norma UNI EN 474-6

Per massa operativa si intende quella definita dalla ISO 6016:

3.2.1 operating mass (OM): *Mass of the base machine with equipment and empty attachment as specified by the manufacturer, and with the operator (75 kg), full fuel tank and all fluid systems at the levels specified by the manufacturer.*

Le attrezzature di lavoro

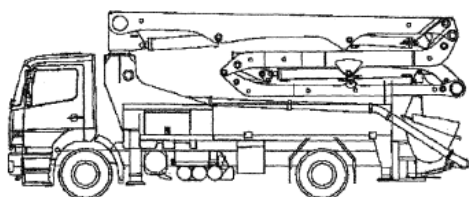
- g) Macchine movimento terra:

Non sono soggette ad abilitazione le seguenti macchine movimento terra:

- 1) Apripista
- 2) Autoribaltabili a ruote
- 3) Motoruspe
- 4) Motolivellatrici
- 5) Posatubi
- 6) Scavafossi

Le attrezzature di lavoro

- h) **Pompa per calcestruzzo:** dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per uso speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.



Definizione tratta quella della norma UNI EN 12001

Problematiche interpretative

Per i carri raccogli frutta è richiesta l'abilitazione ex art. 73 comma 5 D.Lgs. 81/2008?



Soggetti formatori

Accreditamento regionale	
Soggetti	Non soggetti
• le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici di attrezzature oggetto della formazione ai sensi dell'accordo, organizzate per la formazione • le aziende utilizzatrici (limitatamente ai propri lavoratori) di attrezzature oggetto della formazione ai sensi dell'accordo, organizzate per la formazione, in deroga alla esclusione dall'accreditamento prevista dall'intesa Stato Regioni del 20 marzo 2008 • i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell'accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto dell'accordo • i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	• le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale • il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro • l'INAIL • le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione di cui all'accordo, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate • gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali • gli enti bilaterali e gli organismi paritetici entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione • le scuole edili

Qualunque altro soggetto formatore esterno, non compreso tra i precedenti (in entrambe le colonne), cui si rivolgono i soggetti formatori, deve essere accreditato

Requisiti dei docenti

- Personale con **esperienza documentata**, almeno **triennale**, sia nel settore della **formazione** sia nel **settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**
- Personale con **esperienza professionale pratica, documentata**, almeno **triennale**, nelle **tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature** di che trattasi.
- **Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno alle aziende utilizzatrici di cui al punto 1.1, lettera f), in possesso dei requisiti sopra richiamati.**

Requisiti organizzativi dei corsi

- a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente;
- b) tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso;
- c) numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità;
- d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi);
- e) le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato I, al fine di movimentare/utilizzare l'attrezzatura di che trattasi in modo adeguato;
- f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo.

Requisiti minimi di natura generale

Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature

- un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture interferenti per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche
- i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti necessari per l'effettuazione di tutte le manovre pratiche
- le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell'istruttore) all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione
- i dispositivi di protezione individuale necessari per l'effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l'effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.

La struttura degli allegati

(con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- **Piattaforme di lavoro mobili elevabili:** *macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio.*



Definizione conforme a quella delle PLE nella norma UNI EN 280:2009 (salvo la limitazione a 2 m di quota)

La struttura degli allegati

(con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- Premesse (punto 1.0)
- Contenuti del modulo giuridico (punto 1.1)
- Contenuti del modulo tecnico (punto 2)
- Contenuti dei moduli pratici specifici (punto 3):
 - 3.1. Modulo pratico per PLE che operano su stabilizzatori
 - 3.2. Modulo pratico per PLE che possono operare senza stabilizzatori
 - 3.3 Modulo pratico ai fini dell'abilitazione all'uso sia di PLE con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori
- Valutazione (punto 4)

La struttura degli allegati

(con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- Il titolo dell'allegato
Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore)

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Abilitazione per sole PLE che operano su stabilizzatori (1., 2., 3.1)</i>	1	3	4	8
<i>Abilitazione per sole PLE che operano senza stabilizzatori (1., 2., 3.2)</i>	1	3	4	8
<i>Abilitazione per PLE che operano con o senza stabilizzatori (1., 2., 3.3), in unico corso</i>	1	3	6	10
<i>Abilitazione per PLE che operano con o senza stabilizzatori (1., 2., 3.1 e 3.2), in due corsi</i>	1	3	4+4	12

La struttura degli allegati

(con particolare riferimento all'all. V – Gru a torre)

- Il titolo dell'allegato
ALLEGATO V - Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (12 ÷ 14 ÷ 16 ore)

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Abilitazione per sole gru a rotazione in basso (1., 2., 3.1)</i>	1	7	4	12
<i>Abilitazione per sole gru a rotazione in alto (1., 2., 3.2)</i>	1	7	4	12
<i>Abilitazione sia per gru a rotazione in basso che per gru a rotazione in alto (1., 2., 3.3), in unico corso</i>	1	7	6	14
<i>Abilitazione sia per gru a rotazione in basso che per gru a rotazione in alto (1., 2., 3.1 e 3.2), in due corsi</i>	1	7	4+4	16

La struttura degli allegati

(con particolare riferimento all'all. VII – Gru mobili)

- Il titolo dell'allegato
ALLEGATO VII - Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili (14 ÷ 22 ore)

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Abilitazione per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso (1.1, 1.2., 1.3) – CORSO BASE</i>	1	6	7	14
<i>Abilitazione per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile (2.1, 2.2) – MODULO AGGIUNTIVO</i>	-	4	4	8
<i>Abilitazione per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile - TOTALE</i>	1	10	11	22

Riepilogo durate dei corsi abilitanti

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>PLE su stabilizzatori</i>	1	3	4	8
<i>PLE senza stabilizzatori</i>	1	3	4	8
<i>PLE sia su stabilizzatori che senza stabilizzatori (unica sessione)</i>	1	3	6	10
<i>PLE sia su stabilizzatori che senza stabilizzatori (due sessioni)</i>	1	3	4+4	12

Riepilogo durate dei corsi abilitanti

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Gru su autocarro</i>	1	3	8	12
<i>Gru a torre (rotazione bassa)</i>	1	7	4	12
<i>Gru a torre (rotazione alta)</i>	1	7	4	12
<i>Gru a torre (rotazione alta e rotazione bassa – unica sessione)</i>	1	7	6	14
<i>Gru a torre (rotazione alta e rotazione bassa – due sessioni)</i>	1	7	4+4	16

Riepilogo durate dei corsi abilitanti

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Carrelli industriali semoventi</i>	1	7	4	12
<i>Carrelli semoventi a braccio telescopico</i>	1	7	4	12
<i>Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi</i>	1	7	4	12
<i>Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (unica sessione)</i>	1	7	8	16
<i>Carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi (tre sessioni)</i>	1	7	4+4+4	20

Riepilogo durate dei corsi abilitanti

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Gru mobili</i>	1	6	7	14
<i>Gru mobili con falcone telescopico o brandeggiabile</i>	1	10	11	22
<i>Trattori agricoli e forestali a ruote</i>	1	2	5	8
<i>Trattori agricoli e forestali a cingoli</i>	1	2	5	8
<i>Trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli (unica sessione)</i>	1	2	5+5	13

Riepilogo durate dei corsi abilitanti

	Modulo giuridico	Modulo teorico	Modulo pratico	Totale
<i>Escavatori idraulici</i>	1	3	6	10
<i>Escavatori a fune</i>	1	3	6	10
<i>Caricatori frontali</i>	1	3	6	10
<i>Terne</i>	1	3	6	10
<i>Autoribaltabili a cingoli</i>	1	3	6	10
<i>Escavatori idraulici, caricatori frontali e terne</i>	1	3	12	16
<i>Autobetonpompe</i>	1	6	7	14

Corsi abilitanti per lavoratori e orario di lavoro

- La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- Premesse (punto 1.0)
 - *1.0. Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 73, comma 4 del D.Lgs. n. 81/2008, l'utilizzo di PLE con caratteristiche diverse da quelle esplicitamente considerate nel presente allegato, richiede il possesso, da parte dell'operatore, di almeno una delle abilitazioni di cui al presente allegato.*

Occorre:

1. Formazione particolare per la specifica PLE
2. Almeno una delle abilitazioni previste dall'accordo (es. PLE con stabilizzatori)

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- **1. Modulo giuridico – normativo (1 ora)**

1.1. Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai lavori in quota ed all'uso di attrezzature di lavoro per lavori in quota (D.Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell'operatore.

4.2. Il modulo giuridico – normativo di cui ai singoli allegati del presente accordo deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili.

Problematiche interpretative

Quali sono le “attrezzature di lavoro simili” per le quali si possa considerare il credito formativo del punto 4.2 dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 (limitatamente al modulo giuridico)?

	All. III	All. IV	All. V	All. VI	All. VII	All. VIII	All. IX	All. X
All. III – Piattaforme di lavoro elevabili	X							
All. IV – Gru per autocarro		X	?	?	X			
All. V – Gru a torre		?	X	X	?			
All. VI – Carrelli elevatori semoventi		?	X	X	?			
All. VII – Gru mobili		X	?	?	X			
All. VIII – Trattori agricoli e forestali						X	X	
All. IX – Escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli						X	X	
All. X – Pompe per calcestruzzo								X

X = modulo giuridico di contenuto equivalente; ? = modulo giuridico di contenuto pressoché equivalente

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- **2. Modulo tecnico (3 ore)**
 - Categorie di PLE
 - Componenti strutturali
 - Dispositivi di comando e di sicurezza
 - Controlli da effettuare prima dell'utilizzo
 - DPI specifici da utilizzare con le PLE
 - Modalità di utilizzo in sicurezza e rischi
 - Procedure operative di salvataggio

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

- **3. Modulo pratico (4/6 ore)**

PLE con stabilizzatori (3.1)	PLE senza stabilizzatori (3.2)	PLE sia con stabilizzatori che senza stabilizzatori (3.3)
Individuazione dei componenti strutturali	Individuazione dei componenti strutturali	Individuazione dei componenti strutturali
Dispositivi di comando e di sicurezza	Dispositivi di comando e di sicurezza	Dispositivi di comando e di sicurezza
Controlli pre-utilizzo	Controlli pre-utilizzo	Controlli pre-utilizzo
Controlli prima del trasferimento su strada		Controlli prima del trasferimento su strada
Pianificazione del percorso	Pianificazione del percorso	Pianificazione del percorso
Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro	Movimentazione e posizionamento della PLE	Movimentazione e posizionamento della PLE
Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.	Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.	Esercitazioni di pratiche operative: effettuazione di esercitazioni a due terzi dell'area di lavoro, osservando le procedure operative di sicurezza. Simulazioni di movimentazioni della piattaforma in quota.
Manovre di emergenza	Manovre di emergenza	Manovre di emergenza
Messa a riposo della PLE a fine lavoro	Messa a riposo della PLE a fine lavoro	Messa a riposo della PLE a fine lavoro

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

Attestato di abilitazione

Viene rilasciato, al termine del percorso formativo, se:

- Esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale
- Presenza pari ad almeno il 90% del monte ore

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

La prova pratica

PLE con stabilizzatori (3.1)	PLE senza stabilizzatori (3.2)	PLE sia con stabilizzatori che senza stabilizzatori (3.3)
spostamento e <u>stabilizzazione</u> della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre - utilizzo - <u>Controlli prima del trasferimento su strada</u> - Pianificazione del percorso - Posizionamento della PLE sul luogo di lavoro - Messa a riposo della PLE a fine lavoro)	spostamento della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre-utilizzo - Pianificazione del percorso - <u>Movimentazione</u> e posizionamento della PLE - Messa a riposo della PLE a fine lavoro)	spostamento e stabilizzazione della PLE sulla postazione di impiego (Controlli pre - utilizzo - Controlli prima del trasferimento su strada - Pianificazione del percorso - <u>Movimentazione</u> e posizionamento della PLE - Messa a riposo della PLE a fine lavoro)
effettuazione manovra di: salita, discesa, rotazione, accostamento piattaforma alla posizione di lavoro	effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro	effettuazione manovra di: pianificazione del percorso, movimentazione e posizionamento della PLE con operatore a bordo (traslazione), salita, discesa, rotazione, accostamento della piattaforma alla posizione di lavoro
simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore - Comportamento in caso di guasti)	simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore - Comportamento in caso di guasti)	simulazione di manovra in emergenza (Recupero dell'operatore - Comportamento in caso di guasti)

Tutte le prove pratiche per ciascuno dei moduli 3.1, 3.2 e 3.3 devono essere superate.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. III – PLE)

Valutazione

Sono previste due prove:

1. Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici): prova intermedia di verifica consistente in un questionario a risposta multipla concernente anche quesiti sui DPI. I

Due possibilità:

- a) si danno almeno il 70% delle risposte esatte: la prova è superata e si passa alla prova pratica
- b) non si danno almeno il 70% delle risposte esatte: si devono ripetere i moduli giuridico e tecnico

2. Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici): prova pratica di verifica finale, consistente nell'esecuzione di almeno 2 delle prove per ciascuno dei punti 3.1 (PLE con stabilizzatori) e 3.2 (PLE senza stabilizzatori) e almeno 3 delle prove per il punto 3.3 (PLE sia con stabilizzatori che senza stabilizzatori)

Attestato di abilitazione

Gli attestati di abilitazione devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2013 e relativo monte ore frequentato;
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente.

La struttura degli allegati (con particolare riferimento all'all. VIII – trattori agricoli o forestali)

- Premesse (punto 1.0)
 - 1.0. Fermi restando
 Il possesso dell'abilitazione di cui al presente allegato esonera nell'ambito dei lavori agricoli e forestali, in caso di montaggio di attrezzi sui trattori agricoli e forestali per elevare o sollevare carichi, scavare, livellare, livellare-asportare superfici, aprire piste o sgombraneve, dal possesso di altre abilitazioni previste dal presente accordo.



Durata della validità dell'abilitazione ed aggiornamento

- L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento.
- Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti.

Riconoscimento della formazione ed addestramento pregressi

Corsi pregressi riconosciuti	Condizioni aggiuntive	Ulteriori condizioni
a) corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento;		Validità di 5 anni a decorrere dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento
b) corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell'apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli allegati	Integrazione tramite il modulo di aggiornamento (4 ore), entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo;	Validità di 5 anni a decorrere dalla data di aggiornamento
c) corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento	Integrazione tramite il modulo di aggiornamento (4 ore) e verifica finale dell'apprendimento, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo	Validità di 5 anni a decorrere dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento.

Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore dell'accordo, questo deve essere documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso di attestato di partecipazione.

Riconoscimento dell'esperienza pregressa

- I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento (4 ore) da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell'accordo.
- I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell'accordo sono incaricati dell'uso delle attrezzature di cui all'accordo, devono effettuare i corsi di abilitazione entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo.

L'accordo entra in vigore dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (Gazz. Uff. S.O. n° 60 del 12/03/2012)

Ruolo delle Regioni e delle Province Autonome

- **Soggetto formatore**
direttamente o mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale
- **Soggetto accreditante**
accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009
- **Vigilanza nei luoghi di lavoro**
mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali)
- **Gestione del registro informatizzato**
mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (organi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali)

L'accreditamento regionale Accordo Stato Regioni del 20/3/2008

- **Sono soggetti all'accreditamento:**
 - Organismi formativi, con sedi sul territorio regionale, abilitati a realizzare nello stesso territorio attività formative finanziate con risorse pubbliche nel rispetto della programmazione regionale.
- **Sono esclusi dall'accreditamento:**
 - I datori di lavoro pubblici e privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale
 - Le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e tirocinio

Un esempio: i requisiti di accreditamento nella Regione Toscana

Sono stati individuati 9 requisiti minimi attinenti l'organismo, articolati in 4 criteri relativi a:

la struttura organizzativa ed amministrativa

la struttura logistica

le relazioni

le performance

Criterio	Requisito minimo
<i>I. la struttura organizzativa ed amministrativa</i>	I.1 Natura e finalità statutaria dell'organismo
	I.2 Situazione economico-finanziaria dell'organismo
	I.3 Caratteristiche minime relative alle risorse professionali impiegate
	I.4 Organizzazione dei processi di progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati
<i>II. la struttura logistica</i>	II.1 Disponibilità e adeguatezza locali, arredi attrezzature
<i>III. le relazioni</i>	III.1 Sistema di relazioni con il contesto locale
<i>IV. le performance</i>	IV.1 Livello di efficienza progettuale
	IV.2 Livello di abbandono
	IV.3 Livello successo formativo

Mutuo riconoscimento

- **5.4. Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.**

La Commissione Ministero - Regioni

Composizione:

- un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzione di Presidente;
- un rappresentante effettivo ed uno supplente del Coordinamento tecnico delle Regioni.

Funzioni:

- monitorare la corretta applicazione dell'accordo e di elaborare proposte migliorative della sua efficacia effettua attività di monitoraggio sull'attuazione dell'accordo
- formula pareri relativi a quesiti di carattere generale sull'applicazione del presente accordo;
- elabora documenti sulla base dei pareri formulati che possono costituire utili elementi per l'elaborazione di linee guida;
- elabora eventuali proposte di adeguamento del presente accordo, tenendo conto di quanto emerso nell'attività di monitoraggio e di quanto espresso nei pareri, da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- propone eventuali integrazioni dell'elenco delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori da esaminare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Restano ferme le specifiche attribuzioni delle Regioni e delle Province Autonome in materia di formazione

Clausola di salvaguardia

- L' accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori su tutto il territorio nazionale e fissa i requisiti minimi di validità della relativa formazione, lasciando libere le Regioni e Province autonome di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia di salute e sicurezza sul lavoro. **L'attuazione del presente accordo non può comportare una diminuzione del livello di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro preesistente in ciascuna Regione o Provincia autonoma. (13.1)**

Clausola di non regresso

- In ogni caso sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
- In sede di prima applicazione dell' accordo, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano disciplinato prima dell'entrata in vigore dell'accordo un sistema di abilitazione alla conduzione delle attrezzature di lavoro corrispondente ai contenuti minimi dei corsi di abilitazione previsti dal presente accordo, i corsi, le verifiche finali dell'apprendimento e i sistemi di documentazione amministrativa rimangono validi fino alla scadenza della validità dell'abilitazione e fino al termine del periodo di conservazione degli atti amministrativi. **(13.2.)**

Grazie per l'attenzione

Dott. Ing. Daniele Novelli

email: daniele.novelli@asf.toscana.it